

# [INPS: verifica del pagamento del Ticket di licenziamento](#)

---

25 Ottobre 2018

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018](#), con il quale informa di avviato l'operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell'obbligo diversare il c.d. "contributo di licenziamento" previsto dalla legge, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione ASpl (oggi NASpl).

L'operazione di verifica avverrà attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.

L'Istituto chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell'azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all'atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.

In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all'Istituto anche tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note "pratica chiusa con documentazione prodotta dall'azienda", senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima della emissione dell'eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo.

Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni di recupero.

*Fonte: INPS*